

**Allegato A alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 20/09/2016**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO  
DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE DEL SORBARA**

**CAPO I  
GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI**

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 Assegnazione dell'arma

**CAPO II  
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

- Art. 5 Modalità di porto dell'arma
- Art. 6 Servizi di collegamento e rappresentanza
- Art. 7 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

**CAPO III  
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

- Art. 8 Prelevamento e deposito dell'arma
- Art. 9 Doveri dell'assegnatario
- Art. 10 Custodia delle armi

**CAPO IV  
ADDESTRAMENTO**

- Art. 11 Addestramento al tiro

**CAPO V  
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 12 Rinvio
- Art. 13 Entrata in vigore

## **CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

### **Art. 1 Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti alla Struttura di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

### **Art. 2 Tipo delle armi in dotazione**

L'arma in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni.

### **Art. 3 Numero delle armi in dotazione**

Il numero complessivo delle armi in dotazione con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato di 1 unità, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'articolo 8. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione."

### **Art. 4 Assegnazione dell'arma**

Tutti gli appartenenti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Presidente dell'Unione del Sorbara comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto.

Ogni appartenente è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Il Comandante, o in caso di urgenza anche il responsabile in servizio, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela

della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Presidente dell'Unione del Sorbara.

Ogni appartenente alla polizia municipale al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, ed ogni agente che presti servizio a tempo determinato, non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

## **CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

### **Art. 5 Modalità di porto dell'arma**

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

I dirigenti, i funzionari e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

### **Art. 6 Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio dagli addetti in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

### **Art. 7 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Unione del Sorbara per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

## **CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

## **Art. 8 Prelevamento e deposito dell'arma**

L'arma è prelevata presso il comandante o subconsegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art.4, nel registro di cui il Servizio deve essere dotato.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o subconsegnatario nei seguenti casi:

1. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
2. quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
3. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
4. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante anche nei casi di cui all'articolo 4, 6 comma.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.

## **Art. 9 Doveri dell'assegnatario**

L'addetto al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c. segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.18.

A tal fine, dovrà in particolare:

1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
2. evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
3. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori e avendo cura di custodire privatamente e personalmente la chiave stessa;
4. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
5. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
6. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

## **Art. 10 Custodia delle armi**

Le armi, in numero inferiore alle quindici unità e le munizioni in numero inferiore alle duemila unità, prive di fondina e di munizioni, in dotazione alla polizia municipale sono custodite nel comune di Bompoto in

apposito armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione di cui all'art.14 c.1 del D.M. n. 145 del 04.03.1987.

L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Oltre alle armi, al munizionamento, ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armadio corazzato possono essere depositati bastoni estensibili / distanziatori e bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, di cui è dotato il personale per l'esclusivo eventuale uso ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale e quali sistemi di autotutela.

#### **CAPO IV ADDESTRAMENTO**

##### **Art. 11 Addestramento al tiro**

Gli appartenenti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

#### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 12 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145.

##### **Art. 13 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Unione del Sorbara e sarà comunicato al Prefetto di Modena ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.